

Criteria generali di ammissione alla classe successiva

La valutazione finale tiene conto:

- dei livelli di apprendimento;
- del processo di apprendimento;
- del comportamento scolastico inteso come interesse e partecipazione al dialogo educativo e come rispetto del *Regolamento di Istituto*.

I criteri che ne scaturiscono sono i seguenti:

- Il giudizio positivo o negativo in sede di scrutinio finale terrà conto della valutazione complessiva dei seguenti elementi: interesse, partecipazione al lavoro scolastico, attitudini, capacità, comportamento, livelli di conoscenza dei contenuti propri delle singole discipline, competenza nella comprensione e nell'uso dei linguaggi specifici, assiduità nel perseguire risultati migliori e positivi e valutazione delle cause che hanno determinato l'eventuale mancato apprendimento.
- I Consigli di classe si esprimeranno, in caso di insufficienze in una o più discipline, in merito alla possibilità per uno studente di avere successo nella classe successiva.
- **E' ammesso** alla classe successiva l'alunno che ha conseguito una valutazione sufficiente in tutte le discipline
- **Non è ammesso** alla classe successiva l'alunno che, nello scrutinio finale, presenti delle carenze gravi che non possono essere colmate né con interventi integrativi né con lo studio autonomo, in applicazione alle vigenti disposizioni in materia di scrutini ed esami nella scuola secondaria superiore.

Al fine di favorire un'azione valutativa coerente e omogenea a tutti i Consigli di classe, si stabiliscono i seguenti parametri di riferimento da porre in relazione alla specifica situazione di ciascun alunno:

- valutazione minore o uguale a 2 insufficienze: GIUDIZIO SOSPESO;
- 3 insufficienze non gravi (voto 5) o fino ad un massimo di due insufficienze gravi (voto da 1 a 4) e una non grave (voto 5): GIUDIZIO SOSPESO;
- 3 insufficienze con voti da 1 a 4: NON AMMESSO
- Più di 3 insufficienze: NON AMMESSO

Per quanto concerne il recupero dei debiti formativi, spetta al Collegio dei docenti:

- definire i criteri didattico-metodologici per predisporre le attività di recupero determinando i tempi, la durata, i modelli didattico-metodologici, le forme di verifica dei risultati, i criteri di valutazione, le modalità di comunicazione alle famiglie;
- definire i criteri per la composizione dei gruppi di studenti destinatari degli interventi didattico-educativi di sostegno e recupero;
- individuare i docenti cui affidare le attività di sostegno e di recupero;
- stabilire il calendario delle verifiche.

A termine del primo biennio, inoltre, come previsto dal Decreto 22/08/2007, n. 139 e D.M. 27/01/2010, la "Certificazione delle competenze di base" attesta il conseguimento delle competenze chiave per l'apprendimento permanente.

Tenuto conto della unitarietà didattico-formativa del primo biennio, nella valutazione delle classi prime si terrà conto in particolare della dinamica del rendimento, se cioè l'alunno ha progredito rispetto ai livelli di partenza, e della possibilità di una maturazione delle capacità nell'arco di tempo complessivo, in queste classi, a volte numerose, più problematiche per la forte discontinuità rispetto alla scuola secondaria di primo grado, la non ammissione può essere preludio di abbandono scolastico e quindi il Consiglio di classe dovrà valutare con attenzione le singole situazioni, analizzando l'evoluzione degli studenti nel corso dell'anno scolastico.

La sospensione del giudizio

In base alle indicazioni contenute nell'O.M. 92/2007, la sospensione del giudizio viene deliberata dal Consiglio di classe, nello scrutinio di giugno, nei confronti di quegli allievi che non abbiano raggiunto in una o più discipline i livelli minimi di preparazione per poter accedere alla frequenza della classe successiva e presentino dunque valutazioni insufficienti. A tali studenti e alle loro famiglie viene data chiara e tempestiva comunicazione formale riguardo alle materie con giudizio sospeso e alle forme di recupero da mettere in atto nel corso dei mesi estivi.

Per gli allievi con giudizio sospeso si procede, secondo il calendario deliberato e comunicato, all'integrazione dello scrutinio finale, onde deliberare la loro ammissione o non ammissione alla frequenza della classe successiva, dopo che hanno sostenuto prove scritte e orali nelle materie valutate insufficienti, secondo il calendario stabilito dalla Scuola.

Per fornire agli allievi gli strumenti con cui prevenire o superare la sospensione del giudizio, il Consiglio di classe ricorre alle attività di recupero, curricolare e/o extracurricolare, anche durante l'estate, che si affiancano all'indispensabile attività di studio personale autonomo che ogni studente è chiamato a svolgere. Le famiglie si impegnano a far rispettare i percorsi di lavoro indicati.

Il nostro Liceo adotta i seguenti criteri didattico-metodologici da utilizzare durante l'espletamento dei corsi di sostegno e di recupero:

- 1) utilizzo di modalità di insegnamento volte a far acquisire agli studenti una metodologia di studio autonoma e sicura;
- 2) predisposizione di compiti differenziati per ciascuno studente nel rispetto delle sue peculiarità e dei suoi bisogni;
- 3) focalizzazione sui nuclei fondanti di ciascuna disciplina

Le attività di recupero e sostegno saranno concentrate su quelle aree disciplinari in cui sono presenti un maggior numero di valutazioni insufficienti e che sono caratterizzanti dell'indirizzo di studi.

In merito alle **modalità di organizzazione e realizzazione delle attività di recupero** si sono stabiliti i seguenti criteri:

- per il Liceo scientifico, attività di sostegno in Matematica e Scienze;
- per il Liceo classico, attività di sostegno in Latino e Greco;
- per il Liceo Linguistico, attività di sostegno in Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco;
- per il Liceo delle Scienze Umane, attività di sostegno in Scienze Umane ed Inglese.

Tali percorsi di sostegno e di recupero sono attivati a partire dal mese di novembre di ogni anno scolastico e dopo il primo quadrimestre. Alla fine dell'anno scolastico, vengono attivati corsi di recupero nelle discipline in cui si registra il maggior numero di debiti formativi.

Scrutini intermedi e finali: criteri

Scrutini intermedi

Ai sensi del combinato disposto del D.M. n. 80 del 3.10.07 e della O.M. n. 92 del 5.11.07, durante lo scrutinio intermedio il Consiglio di classe individua:

- gli studenti che devono frequentare le attività di sostegno o di recupero;
- gli studenti in grado di recuperare durante le ore di lezione;

Scrutini finali

Per quanto riguarda lo svolgimento degli scrutini finali, il Consiglio di classe osserva i seguenti criteri:

- Dichiarare **promossi** alla classe successiva gli alunni che riportino voto non inferiore ai 6/10 in ciascuna disciplina;
- dichiara promossi alla classe successiva gli alunni che presentino delle carenze non gravi in una o in più discipline, che non pregiudicano la preparazione complessiva.
- Dichiarare la **sospensione del giudizio** per gli studenti che presentino non più di tre insufficienze con valutazione non superiore a quattro. Le famiglie saranno tempestivamente informate degli esiti dello scrutinio, delle carenze presentate, del voto proposto, della data di inizio delle attività di recupero programmate e del calendario della verifiche finali. Nei mesi giugno e di luglio la Scuola attiverà corsi di recupero in alcune discipline, secondo le indicazioni del Collegio e gli esiti degli scrutini finali. Per tutte le discipline in cui si è registrata l'insufficienza – anche per le discipline per le quali non vengono attuati corsi di recupero e si richiede studio autonomo durante i mesi estivi - l'alunno dovrà sostenere prove di verifica scritte e/o orali a seguito delle quali il Consiglio delibererà, entro il 31 agosto, l'ammissione alla classe successiva con l'assegnazione del credito scolastico per il triennio o l'eventuale non promozione. Della delibera di Consiglio saranno tempestivamente informate le famiglie.
- Dichiarare non promossi gli alunni per i quali non viene ravvisata alcuna possibilità di recupero, per il notevole divario tra la preparazione riscontrata e quella richiesta per l'avanzamento curricolare.

Regolamento assenze

Come precisato dal Regolamento di Istituto, affinché si possa procedere alla valutazione finale, lo studente deve avere una frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (art. 14, comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122). Le eventuali deroghe riguardano assenze per motivi religiosi (nel giorno di sabato, ad es., per ebrei ed avventisti), per la pratica di attività sportive o per gravi motivi di salute.

ARTICOLO 1.

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

ARTICOLO 2. ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO

Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Il monte ore annuale scolastico è calcolato moltiplicando il numero di ore di lezione settimanale previste dal piano di studi per la singola classe per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato a trentatrè.

Per l'anno scolastico 2016/2017 e fino ad eventuale modifica del presente regolamento, il limite minimo di ore di frequenza per la validità

dell'anno scolastico, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato secondo la seguente tabella:

	Numero minimo di ore di lezione	Numero massimo di ore di assenza
Primo biennio	669	222
Secondo biennio Liceo Classico	768	255
Secondo biennio tutti gli altri Licei	743	247
Quinto anno Liceo Classico	768	255
Quinto anno tutti gli altri Licei	743	247

Vanno escluse dal computo delle assenze:

- a partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di orientamento, ecc.),
- attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, scambi culturali, ecc.),
- la partecipazione a stage e percorsi di alternanza scuola lavoro,
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi,
- donazioni di sangue
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.,
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

In tutti questi casi sul registro di classe e su quello personale del docente verrà annotata la motivazione della mancata presenza in aula.

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 122/09).

ARTICOLO 3. CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI ASSENZE

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:

- assenze per malattia,
- assenze per motivi familiari,
- astensione dalle lezioni (scioperi degli studenti) e dalle assemblee di Istituto,
- mancata partecipazione alle attività organizzate in orario curricolare.

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dal Docente sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'a.s. sarà quindi raffrontato all'orario

complessivo annuale delle lezioni. L'esito complessivo del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, tenuto conto delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo art. 4, comporta la non validità dell'anno

scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

ARTICOLO 4. TIPOLOGIE DI ASSENZE DOCUMENTATE E CONTINUATIVE AMMESSE ALLA DEROGA

Al principio della frequenza obbligatoria di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di lezione sono possibili deroghe funzionali ad assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio dei consigli di classe con specifica delibera motivata, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Sulla base di quanto disposto nell'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, si considerano assenze continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati:

- motivi di salute documentati da apposita certificazione medica;
- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza
 - prescritto all'atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN; assenze continuative di 5 giorni o più giorni motivate da patologie che impediscano la frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN;
 - assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico del SSN attestante la gravità della patologia;
 - ✓ visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferita ad un giorno);
 - ✓ motivi personali e/o famigliari;
 - ✓ allontanamenti temporanei disposti dall'autorità giudiziaria;
 - ✓ assenze di più giorni per testimonianza o altri procedimenti giudiziari;
 - ✓ gravi patologie e lutti certificati dei componenti del nucleo familiare entro il II grado fino ad un massimo di 5 giorni;
 - ✓ esclusività di assistenza per familiari invalidi in situazione di gravità (legge 104/92, art.3, comma 3
 - ✓ separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; rientro nel paese di origine per motivi legali;
 - ✓ motivi sportivi, artistici e di studio documentati;
 - ✓ assenze o uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza e comunque richieste dal genitore;
 - ✓ per lezioni o esami presso il Conservatorio Statale.

Non viene fatta rientrare nel computo complessivo delle assenze la tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori degli studenti.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente documentate.